

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1991

che modifica la decisione 87/569/CEE concernente un programma di azione per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale (PETRA)

(91/387/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli scopi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, precisati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale ⁽⁴⁾, attengono in particolare alla necessità di realizzare le condizioni che rendano effettivo per tutti il diritto a ricevere un'adeguata formazione professionale e di evitare ogni pregiudizievole interruzione tra l'insegnamento generale e l'inizio della formazione professionale;

considerando che, in base al decimo principio della decisione 63/266/CEE, possono essere intraprese azioni particolari per quanto riguarda i problemi speciali che interessano determinati settori di attività o determinate categorie di persone;

considerando che, con la decisione 87/569/CEE ⁽⁵⁾, il Consiglio ha adottato un programma di azione per la

formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale, denominato PETRA, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1988; che la Commissione ha presentato una relazione interinale sull'applicazione di tale decisione;

considerando che, con la decisione 84/636/CEE ⁽⁶⁾, il Consiglio ha adottato il terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità; che la Commissione ha presentato una relazione contenente una valutazione del programma stesso;

considerando che, con la decisione 90/268/CEE ⁽⁷⁾, il Consiglio ha prorogato tale programma fino al 31 dicembre 1991 onde decidere in una fase successiva su una proposta della Commissione relativa ad un nuovo programma comune per favorire, nell'ambito della Comunità, gli scambi di giovani lavoratori;

considerando che, ai sensi dell'articolo 50 del trattato, gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989 dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri, dichiara al punto 23 che:

• I giovani devono poter beneficiare, alla fine della scuola dell'obbligo, di una formazione professionale iniziale di

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

⁽⁵⁾ GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 8.

durata sufficiente perché essi possano adeguarsi alle esigenze della loro futura vita professionale; per i giovani lavoratori siffatta formazione dovrebbe aver luogo durante l'orario di lavoro »;

considerando che, nelle conclusioni del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio il 14 dicembre 1989 ⁽¹⁾, si sottolinea l'importanza dei problemi connessi all'istruzione tecnica e professionale e alla formazione iniziale e si chiede alla Commissione di presentare proposte sulle modalità della cooperazione in questo settore;

considerando che il 15 marzo 1989 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla dimensione sociale del mercato interno ⁽²⁾, in cui sottolinea l'esigenza di incoraggiare le iniziative di formazione professionale transnazionali;

considerando che, nella risoluzione del 16 febbraio 1990 sui programmi comunitari di istruzione e formazione ⁽³⁾, il Parlamento europeo ha deplorato il fatto che i giovani non godono delle stesse possibilità in questo settore dal momento che i programmi comunitari esistenti si rivolgono principalmente agli studenti universitari, anziché ai giovani che frequentano la scuola o corsi di formazione professionale e che costituiscono la maggioranza;

considerando che, nel parere congiunto del 26 gennaio 1990 espresso nel quadro del dialogo sociale comunitario, le parti sociali hanno sottolineato quanto sia importante un'istruzione e formazione professionale iniziale di livello elevato, che comporta il conseguimento di qualificazioni riconosciute, quale condizione essenziale e imprescindibile per il riuscito inserimento dei giovani nella vita economica e lavorativa;

considerando che occorre conferire una dimensione comunitaria alle qualifiche professionali per renderle più comparabili a livello degli Stati membri e per contribuire alla realizzazione del mercato interno, nonché all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone nella Comunità;

considerando che è necessario rispondere alle nuove sfide che devono affrontare l'insegnamento professionale e la formazione iniziale; che è in particolare necessario rivalutarli, adeguarne i contenuti, svilupparne la coerenza e la flessibilità nel rispetto della parità di opportunità tra uomini e donne, stimolare la cooperazione tra gli organismi interessati, migliorare l'informazione e l'orientamento professionali, nonché sostenere i progetti di formazione transnazionali; che occorre incoraggiare gli ambienti industriali ad impegnarsi nel presente programma e ad apportare un contributo finanziario;

considerando che il presente programma può parimenti contribuire allo sviluppo della formazione professionale

per i giovani, segnatamente nelle regioni meno sviluppate della Comunità;

considerando che la Commissione deve poter adottare le misure complementari necessarie per l'attuazione del presente programma, di concerto con gli Stati membri;

considerando che è indispensabile garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni da attuare nel quadro del presente programma e gli altri programmi e iniziative comunitari pertinenti;

considerando che è opportuno garantire, nell'esecuzione del presente programma, lo sviluppo equilibrato delle misure;

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di tre anni;

considerando che un importo di 177,4 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per il periodo 1991-1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 29 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'anno finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore;

considerando che il 30 % degli stanziamenti disponibili dovrà essere utilizzato in via prioritaria a favore dei giovani di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione 87/569/CEE, come modificata dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 87/569/CEE è così modificata:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Obiettivi

1. È adottato, per una durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1992, un programma per sostenere e integrare con misure a livello comunitario le politiche e attività degli Stati membri che si adoperano il più possibile per garantire a tutti i giovani della Comunità che lo desiderino la possibilità di ricevere uno o, se possibile, due o più anni di formazione professionale iniziale in aggiunta al periodo d'istruzione obbligatoria a tempo pieno, con il conseguimento di qualifiche professionali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono conseguite.

2. Tale programma è inoltre destinato a:

a) completare e appoggiare, conformemente all'articolo 2, le politiche degli Stati membri per elevare il livello e la qualità della formazione professionale iniziale, diversificare l'offerta di formazione professionale in modo da offrire possibilità di scelta ai

⁽¹⁾ GU n. C 27 del 6. 2. 1990, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. C 68 del 19. 3. 1990, pag. 175.

giovani con diversi livelli di attitudine e aumentare l'adattabilità dei sistemi di formazione ai rapidi mutamenti economici, tecnologici e sociali;

- b) conferire una dimensione comunitaria alle qualifiche professionali, per contribuire a garantire, in particolare, la corrispondenza di tali qualifiche tra gli Stati membri della Comunità;
- c) stimolare e sostenere la cooperazione concreta e lo sviluppo di «partnership» di formazione a livello transnazionale fra gli istituti di formazione, gli ambienti professionali e i responsabili dello sviluppo locale e regionale;
- d) dare ai giovani di cui al paragrafo 4 la possibilità di beneficiare di periodi di formazione o di esperienze lavorative in altri Stati membri;
- e) favorire la cooperazione comunitaria nel settore dell'informazione e dell'orientamento professionali.

3. Ai fini della presente decisione e alla luce delle differenze esistenti tra i sistemi degli Stati membri, s'intende per «formazione professionale iniziale» qualsiasi forma non universitaria di formazione professionale iniziale, compreso l'insegnamento tecnico e professionale e l'apprendistato, che consente l'accesso dei giovani ad una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è conseguita.

4. Il presente programma è destinato ai giovani di età inferiore ai 28 anni che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) giovani che seguono una formazione professionale iniziale;
- b) giovani lavoratori che hanno un impiego o sono disponibili sul mercato del lavoro secondo le legislazioni e/o le prassi nazionali e sono in possesso di una formazione professionale iniziale o di una esperienza professionale pratica;
- c) giovani che hanno terminato la formazione professionale iniziale e che partecipano ad un perfezionamento professionale per completarla.

- 2) Il testo degli articoli 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Misure comunitarie

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e sostenere e integrare le attività degli Stati membri di cui all'articolo 2, la Commissione fornisce un contributo mediante le seguenti misure:

- 1) Sostegno della cooperazione transnazionale fra le iniziative descritte all'articolo 2 ivi inclusa l'assistenza specifica ai progetti che prevedono la parteci-

pazione dei giovani in sede di programmazione, organizzazione e attuazione delle attività.

Tale cooperazione dovrà specificamente promuovere in ambito comunitario:

- a) la formazione professionale o tirocini di lavoro in un altro Stato membro; i periodi di formazione dovranno essere debitamente attestati;
- b) l'elaborazione congiunta di moduli di formazione professionale per i giovani nell'osservanza dei sistemi nazionali di formazione;
- c) la formazione congiunta degli addetti alla formazione professionale per i giovani nell'osservanza dei sistemi nazionali di formazione.

- 2) Appoggio alle misure volte a favorire la cooperazione comunitaria nel settore dell'informazione e dell'orientamento professionali:

- a) sostenendo i sistemi nazionali destinati a procedere allo scambio di dati sull'orientamento professionale e di informazioni sulle buone prassi e sui metodi efficaci in materia di orientamento professionale;
- b) sostenendo la formazione complementare per consulenti e specialisti in materia di orientamento sugli aspetti europei dell'orientamento.

- 3) Assistenza tecnica, rispondente alle esigenze, nell'attuazione del presente programma; studi comparativi sulle problematiche dell'insegnamento e della formazione professionale, ivi compreso l'esame dell'impatto dei programmi di formazione per i giovani; analisi dell'evoluzione delle qualifiche professionali.

Articolo 4

Attuazione

- 1. La Commissione attua il presente programma conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato, in concertazione con gli Stati membri.

- 2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per coordinare e organizzare sul piano nazionale l'attuazione del presente programma, in particolare prevedendo le strutture ed i meccanismi appropriati sul piano nazionale.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

- 1. La Commissione vigila alla coerenza e complementarità tra le azioni comunitarie da attuare nell'ambito del presente programma e gli altri programmi e iniziative comunitari pertinenti, comprese le iniziative adottate nell'ambito dei fondi strutturali.

- 2. Nella realizzazione del presente programma, la Commissione si avvale dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n.

337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (*).

(*) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

Articolo 6

Finanziamento

1. Il programma ha una durata di tre anni.
2. L'importo ritenuto necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 177,4 milioni di ecu, di cui 29 milioni di ecu per il periodo 1991-1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per l'ulteriore periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. Il 30 % degli stanziamenti disponibili dovrà essere utilizzato con priorità a favore dei giovani di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione 87/569/CEE.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o da consiglieri.

Dodici rappresentanti delle parti sociali, nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni che rappresentano a livello comunitario i datori di lavoro e i lavoratori, partecipano ai lavori del comitato in qualità di osservatori.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare comprendente:

- a) gli orientamenti generali del programma;
- b) gli orientamenti generali dell'aiuto finanziario fornito dalla Commissione (ammontare, durata e beneficiari dell'aiuto);
- c) le questioni relative all'equilibrio generale del programma, compresa la ripartizione tra le varie azioni;
- d) la valutazione del programma in vista della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 8.

3. Il comitato esprime il proprio parere in merito al progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione, se del caso procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere stesso.

4. Per assicurare la coerenza delle misure di cui al paragrafo 2 con le altre misure comunitarie, la Commissione tiene il comitato regolarmente al corrente delle sue attività nel settore della formazione professionale e degli scambi di giovani lavoratori, comprese le iniziative adottate in questi settori nell'ambito del Fondo sociale europeo.

Articolo 8

Valutazioni e relazione

1. I risultati dei provvedimenti adottati in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato sono sottoposti a valutazioni esterne obiettive:

- a) per la prima volta, nel corso del 1994,
- b) per la seconda volta, nel corso del 1995.

2. Entro il 30 giugno 1993 e il 30 giugno 1995, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente le attività avviate per attuare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e per concretizzare il quadro comune di orientamenti stabilito all'articolo 2, comprese le informazioni relative alle disposizioni in atto per promuovere e finanziare la formazione professionale iniziale.

3. La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1993 una relazione interinale e entro il 31 dicembre 1995 una relazione finale, comprendente una valutazione globale dell'attuazione del presente programma, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al comitato consultivo per la formazione professionale e al comitato dell'istruzione, istituito dalla risoluzione del 9 febbraio 1976 del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio (*).

(*) GU n. C 38 del 9. 2. 1976, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

ALLEGATO

ATTUAZIONE DEL PRESENTE PROGRAMMA

(Articoli 3 e 4)

AZIONE A: SOSTEGNO A PROGETTI TRANSNAZIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(Articolo 3, punto 1)

I. Formazione o esperienze lavorative in un altro Stato membro

[Articolo 3, punto 1, lettera a)]

La Comunità apporta un aiuto finanziario e tecnico a formazioni professionali o esperienze lavorative in un altro Stato membro destinate ai giovani di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

I.1. *Formazione professionale all'estero dei giovani di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a)*

1.1. Per poter beneficiare di un aiuto comunitario, l'esperienza lavorativa o la formazione all'estero devono:

- a) costituire parte integrante e riconosciuta del processo formativo iniziale;
- b) prevedere obiettivi di formazione specifici convenuti precedentemente tra i giovani partecipanti, il loro istituto di formazione d'origine e quello del paese ospitante.

1.2. I soggiorni all'estero devono riguardare settori professionali specifici collegati alle esigenze di formazione professionale dei partecipanti.

Ogni soggiorno deve fornire un contributo sostanziale, quale la possibilità di sperimentare nuovi metodi o nuove attrezzature di formazione, contenuti innovatori, tipi diversi di partnership di formazione, ecc.

Dovrà essere attribuita particolare attenzione agli scambi tra imprese, compresi gli scambi tra piccole e medie imprese e gli scambi tra organizzazioni che rappresentano più imprese, che maggiormente devono avere la possibilità di attuare programmi reciproci di scambio.

1.3. I soggiorni avranno di norma una durata di tre settimane.

La durata dei soggiorni può essere inferiore o prolungarsi se il tipo di esperienza lavorativa o gli obiettivi di formazione lo giustificano.

1.4. Per realizzare la formazione o le esperienze lavorative all'estero, la Comunità fornisce aiuti finanziari globali ai singoli Stati membri, sotto forma di contributo comunitario a copertura delle seguenti voci:

- spese di trasferta durante il soggiorno in un altro Stato membro,
- fino al 75 % delle spese di viaggio,
- costo di corsi di lingua preparatori per evitare ostacoli ai potenziali partecipanti,
- spese sostenute per l'organizzazione, comprese le spese connesse alle visite preparatorie e al controllo in loco,
- spese di coordinamento e di pubblicità dei programmi di formazione di ogni Stato membro.

Il contributo finanziario comunitario è valutato in media a 700 ecu per formazione della durata di tre settimane e non può in nessun caso superare i 3 700 ecu per formazione.

I.2. *Formazione o esperienze lavorative all'estero dei giovani di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere b) e c)*

2.1. Per poter beneficiare di un aiuto comunitario, le formazioni o esperienze lavorative devono costituire una nuova esperienza professionale o formativa che consenta ai partecipanti di:

- a) ampliare le loro conoscenze professionali, arricchendo il loro bagaglio pratico;
- b) acquisire maggiore consapevolezza dei problemi del mondo lavorativo nella Comunità;
- c) venire a contatto con l'ambiente di lavoro del paese ospitante;
- d) migliorare le loro cognizioni circa le condizioni di vita e le relazioni sociali nel paese ospitante;
- e) favorire un'informazione adeguata sugli obiettivi e sul funzionamento della Comunità, in particolare sulla dimensione umana, civica e sociale.

- 2.2. I soggiorni all'estero sono organizzati in base a convenzioni scritte tra i partecipanti — e/o all'occorrenza i loro datori di lavoro — e gli organismi del paese ospitante.

Tali convenzioni devono comprendere una descrizione esatta degli obiettivi, del contenuto e delle modalità di ogni soggiorno.

I soggiorni all'estero devono riguardare settori professionali specifici collegati alla formazione professionale o all'attività professionale dei partecipanti oppure a nuove attività professionali.

- 2.3. I soggiorni avranno di norma una durata di 3 mesi.

I soggiorni possono essere di durata inferiore o prolungarsi fino a un anno se il tipo di esperienza lavorativa o gli obiettivi di formazione lo giustificano.

- 2.4. Per realizzare la formazione o le esperienze lavorative all'estero, la Comunità fornirà aiuti finanziari globali ai singoli Stati membri, sotto forma di contributo comunitario a copertura delle seguenti voci:

- spese di trasferta durante il soggiorno in un altro Stato membro,
- fino al 75 % delle spese di viaggio,
- costo di corsi di lingua preparatori per evitare ostacoli ai potenziali partecipanti,
- spese sostenute per l'organizzazione, comprese le spese connesse alle visite preparatorie e al controllo in loco,
- spese di coordinamento e di pubblicità dei programmi di formazione di ogni Stato membro.

Il contributo finanziario comunitario è valutato in media a 2 700 ecu per formazione della durata di tre mesi e non può in nessun caso superare i 4 800 ecu per formazione.

I.3. Concessione del contributo finanziario comunitario

Per calcolare l'aiuto finanziario globale concesso ad ogni Stato membro e data la necessità di garantire un flusso bilanciato di scambi all'interno della Comunità, si procederà a fissare obiettivi quantitativi correlati al numero di giovani di età inferiore a 28 anni presenti nella popolazione nazionale.

Si terrà inoltre conto:

- del prodotto nazionale lordo di ciascuno Stato membro,
- della distanza geografica tra i paesi interessati e dei costi medi di trasporto.

I.4. Disposizioni di attuazione e di organizzazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di:

- gestire l'aiuto finanziario comunitario,
- aiutare gli organizzatori dei soggiorni all'estero ad individuare i potenziali partner e possibilità di formazione o di esperienza lavorativa all'estero,
- ravvicinare l'offerta e la domanda,
- garantire il livello qualitativo della preparazione, dell'organizzazione e del sostegno in loco.

Le richieste di aiuto andranno indirizzate alle strutture designate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, le quali procederanno al loro esame, conformemente agli orientamenti specifici adottati a livello comunitario.

II. Elaborazione congiunta di moduli di formazione professionale — Formazione congiunta degli addetti alla formazione professionale

[Articolo 3, punto 1), lettere b) e c)]

La Comunità aumenta il proprio sostegno finanziario e tecnico alla cooperazione transnazionale tra le iniziative che partecipano alla rete europea di partnership di formazione del programma PETRA che riguardano:

- la realizzazione congiunta di moduli di formazione professionale, nonché il loro riconoscimento, nell'osservanza dei sistemi di formazione nazionale,

e/o

- la formazione congiunta degli addetti alla formazione professionale.

II.1. Elaborazione congiunta di moduli di formazione professionale

Gli aiuti comunitari vanno ad istituti o progetti di formazione che intendano avviare una cooperazione bilaterale o multilaterale a medio o lungo termine per lo sviluppo e la realizzazione di una formazione congiunta, con particolare riferimento all'elaborazione di nuove qualifiche e nuovi profili professionali, costituita da:

- a) unità di formazione e metodi di valutazione utilizzabili o inseribili nel quadro della formazione riconosciuta nei singoli Stati membri;

- b) unità di formazione che possono costituire singole componenti di programmi transnazionali integrati, vale a dire programmi in cui alcuni elementi complementari di un corso di formazione completo sono forniti da uno o più enti di formazione di uno o più Stati membri.

II.2. *Formazione congiunta degli addetti alla formazione professionale*

Le partnership transnazionali di tipo bilaterale o multilaterale che si occupano della formazione o riqualificazione di istruttori che seguono corsi di formazione professionale relativamente a problematiche di comune interesse ricevono aiuti comunitari.

Tali partnership possono includere, ad esempio, seminari congiunti di formazione, scambi o elaborazione combinata di materiale per la formazione professionale.

II.3. *Contributo finanziario comunitario*

La Comunità apporta, normalmente per un biennio, un contributo finanziario ai progetti proposti dagli Stati membri, valutato in media a 30 000 ecu per progetto.

Il contributo è annuo e destinato ai costi connessi alla realizzazione di una partnership transnazionale, comprese le spese di preparazione.

II.4. *Disposizioni di attuazione e di organizzazione*

- 4.1. I progetti sono proposti dagli Stati membri per partecipare alla rete europea di partnership di formazione del programma PETRA.

Le modalità di funzionamento di tale rete garantiscono il sostegno tecnico e il controllo dei progetti sia a livello comunitario che negli Stati membri.

Le richieste di aiuto sono indirizzate alla Commissione, che procederà al loro esame in concertazione con gli Stati membri.

- 4.2. I progetti adottati nella rete possono anche beneficiare dell'aiuto comunitario previsto ai punti I.1.1 e I.1.2.

In questo caso le attività previste nei progetti devono essere conformi al punto I.1.4.

AZIONE B: APPOGGIO ALLE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'INFORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALI

(Articolo 3, punto 2)

La Comunità sostiene i sistemi nazionali destinati a procedere allo scambio di dati sull'orientamento professionale e di informazioni sulle buone prassi e sui metodi efficaci in materia di orientamento professionale e che si prefiggono di garantire:

- che tutti i giovani ricevano valide informazioni, consigli pratici, consulenza e aiuto personale, per metterli a conoscenza delle possibilità di formazione professionale esistenti, consentire loro di valutare le loro forze ed attuare scelte consapevoli, stimolarli ad acquisire qualifiche professionali ed agevolarne l'accesso alla formazione;
- che, in quanto parte del processo formativo, tutti i giovani e i loro genitori:
 - possano disporre di informazioni aggiornate in merito alle possibilità di formazione ed ai servizi di orientamento negli altri Stati membri
- e
- che siano incoraggiati a servirsi di tali informazioni e vengano assistiti in questa operazione.

I. Scambi di dati sull'orientamento

- I.1. La Comunità apporta un aiuto finanziario e tecnico all'attuazione di una rete comunitaria di centri o di punti di contatto nazionali, che elabora e aggiorna i dati che devono essere utilizzati dai servizi di orientamento in tutti gli Stati membri.

- I.2. Gli Stati membri propongono alla Commissione progetti di cooperazione.

La Commissione accetta tali progetti in base ad una valutazione delle attività proposte, in concertazione con gli Stati membri.

- I.3. Le richieste di aiuti andranno indirizzate alla Commissione, che procederà al loro esame in concertazione con gli Stati membri.

Il contributo comunitario è valutato in media a 100 000 ecu per progetto e per anno.

II. Formazione di consulenti e di specialisti in materia di orientamento

II.1. La Comunità apporta un aiuto finanziario alle azioni di formazione dei consulenti e degli specialisti in materia di orientamento incentrate sulla dimensione comunitaria di quest'ultimo.

Tale formazione può avvenire sotto forma di seminari bilaterali o multilaterali destinati principalmente agli addetti alla formazione del personale di orientamento dei diversi Stati membri.

II.2. Gli Stati membri propongono alla Commissione progetti di formazione.

La Commissione accetta i progetti in base ad una valutazione delle attività proposte, in concertazione con gli Stati membri.

II.3. Le richieste di aiuto andranno indirizzate alla Commissione, che procederà al loro esame in concertazione con gli Stati membri.

Il contributo comunitario è valutato in media a 200 000 ecu per azione di formazione multilaterale, comprese le spese di preparazione e di elaborazione dei materiali di formazione.

AZIONI C: MISURE COMPLEMENTARI

La Commissione adotterà le misure complementari che si renderanno necessarie. Si occuperà dell'attività informativa e divulgazione dei risultati mediante pubblicazioni, seminari, ecc.; continuerà inoltre ad appoggiare le iniziative di cooperazione transnazionale destinate ad esaminare problematiche specifiche della formazione professionale iniziale.

Inoltre, la Commissione fornirà il sostegno tecnico necessario ad attuare il presente programma, oltre a coordinare e valutare le azioni finanziate.

Ove necessario, la Commissione richiede l'ausilio tecnico ed i servizi di istituzioni ed organizzazioni specializzate.
